



ASSOSISTEMA

**MADE GREEN IN ITALY: COME OTTENERE IL MARCHIO
PREVISTO DAI CAM PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA
INDUSTRIALE**

webinar

martedì 20 luglio 2021, ore 10:30



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Alessandra Mascioli

Ministero della Transizione ecologica

CNR ILA c/o Dipartimento per la transizione ecologica e gli Investimenti verdi

Direzione Generale per l'Economia Circolare – Divisione II

Argomenti

- ▶ **Nbvità: DM30 giugno 2021 (GUn. 167 del 14 luglio 2021: adozione dei CAM tessili)**
- ▶ **DM9 dicembre 2021, FOCUS SUL CRITERIO PREMANTE Sub C, lett. d) punto 2 "Certificazioni ambientali"**
- ▶ **Il marchio Made Green in Italy nei CAM**

In attuazione del comma 5 dell'art. 229 bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

SPECIFICHE TECNICHE

3. *Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.*

C) *Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario (6). Mascherine filtranti per uso collettivo.*

I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatti salvi quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato.

Le mascherine filtranti che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti non trovano applicazione le verifiche di cui ai criteri ambientali sub C, lett. a) punti 1 e 2, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara. La conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.) ed i requisiti prestazionali, sono garantiti sotto la responsabilità del produttore.

Verifica:..... Per la dimostrazione del criterio C) relativo alle mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 sono allegare le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi. Per i camici, gli altri DM o DPI è allegata la scheda tecnica per la gestione dei capi.

SPECIFICHE TECNICHE

3. *Capi di abbigliamento “complessi”: design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.*

⁶Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminare apposita programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.

5) **Imballaggi**

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

Le fasi di definizione dei CAM

- ▶ Invio ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze dello Sviluppo economico
- ▶ Adottati dal Ministro in allegato al DM 9 dicembre 2020
- ▶ Pubblicati in GU RI. n. 2 del 4 gennaio 2021

▶ Vigenza: 120 gg dopo pubblicazione in GU

Consultare il sito MATTM

<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2020.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

La struttura dei CAMlavando

➤ A. Selezione dei candidati

1. Sistema di gestione ambientale
2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione

➤ B. Specifiche tecniche

1. Prodotti tessili (rif. DM 30 giugno 2021, entrata in vigore 60 gg dopo pubblicazione in GU)
2. Materiali e guanciali
3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche
4. Detergenti e 'sistemi a più componenti' per il lavaggio industriale dei tessili

➤ C. Clausole contrattuali

1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione
2. Sistema di gestione ambientale

➤ D. Criteri premianti

1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale
2. Certificazioni ambientali
3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica
4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio
5. Adozione di misure per riuso, preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili
6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura

Specifiche tecniche: prodotti tessili (1)



Le stazioni appaltanti introducono le specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di gara

- I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi per i prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: presentare i mezzi di conformità previsti dai CAM.



Si fa riferimento ai CAM per le forniture di prodotti tessili adottati con DM 30 giugno 2021 a decorrere dal 14 settembre p.v.

La SA è libera di richiedere la presentazione di tali mezzi di prova a tutti gli offerenti, ai primi in graduatoria, in sede di esecuzione. Questa flessibilità consente di ridurre il rischio di non aggiudicare le gare entro i termini previsti dagli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ('decreto semplificazioni')

d. Criteri premianti: 2 certificazioni ambientali



Punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in cui si esegue il servizio sono in possesso:

- ❖ del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti "Made Green in Italy" (punti P);
- ❖ della certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UN EN ISO/TS 14067 o equivalenti (punti 0,40*P); -
- ❖ della certificazione dell'impronta idrica di prodotto conforme alla UN EN ISO 14046 o equivalenti (punti 0,40*P);
- ❖ della certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UN CEI EN ISO 50001 (o equivalenti) o certificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UN EN ISO 14064-1 (Punti 0,40* P).



I punteggi non sono cumulabili, fatti salvi quelli attribuibili per il possesso della certificazione dell'impronta climatica ed idrica di prodotto e sono assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli processata nello stabilimento *iesimo*

Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso.

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?



Decreto 21 marzo 2018 n. 56 'Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221'

Art. 2 "Definizioni"

z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, la valutazione delle quali è effettuata secondo il metodo PEF;

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?



Categoria di impatto	Unità di misura	Valore
Cambiamenti climatici	kg CO ₂ eq	5,62E+01
Riduzione dello strato di ozono	kg CFC-11 eq	7,55E-06
Radiazione ionizzante - effetti sulla salute umana	kBq U-235 eq	2,98E+00
Formazione di ozono fotochimico	kg NMVOC eq	9,96E-02
Particolato/smog provocato dalle emissioni di sostanze inorganiche	diseaseinc.	1,28E-06
Tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni	CTUh	2,02E-05
Tossicità per gli esseri umani - effetti non cancerogeni	CTUh	2,90E-08
Acidificazione	mol H ⁺ eq	2,23E-01
Eutrofizzazione – acquatica	kg P eq	3,14E-02
Eutrofizzazione – marina	kg N eq	2,18E-01
Eutrofizzazione – terrestre	mol N eq	7,28E-01
Ecotossicità - ambiente acquatico acqua dolce	CTUc	2,97E+03
Trasformazione del terreno	Pt	4,44E+02
Impoverimento delle risorse – acqua	m ³ depriv.	2,20E+02
Impoverimento delle risorse – minerali, metalli	MJ	7,99E+02
Impoverimento delle risorse – vettori energetici	kg Sb eq	9,88E-05
Cambiamenti climatici – emissioni fossili	kg CO ₂ eq	5,33E+01
Cambiamenti climatici – emissioni biogeniche	kg CO ₂ eq	1,22E+00
Cambiamenti climatici – emissioni da cambio dell'uso del suolo	kg CO ₂ eq	1,74E+00

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?

Regole di categoria di prodotto servizi di attività di lavanderia industriale, versione 1.0 valida sino al 18 giugno 2025:

Tabella 31. Processi e flussi elementari più significativi per la caratterizzazione della categoria tessile piano

Categorie di impatto più rilevanti	Fasi del ciclo di vita più rilevanti (contributo percentuale)	Processi più rilevanti
Cambiamenti climatici	Servizio di lavanderia industriale (71%)	Uso di gas metano, consumo di elettricità
	Produzione del tessile piano (26%)	Consumo di elettricità
Consumo di acqua	Produzione del tessile piano (79%)	Coltivazione del cotone
	Servizio di lavanderia industriale (21%)	Lavaggio industriale
Impoverimento delle risorse – vettori energetici	Servizio di lavanderia industriale (79%)	Consumo di elettricità
	Produzione del tessile piano (21%)	Consumo di elettricità

Categorie di impatto più rilevanti	Flussi elementari più rilevanti
Cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none">▪ Diossido di carbonio, fossile (83%)▪ Metano, fossile (8%)▪ Monossido di dinitrogeno (4%)
Impoverimento delle risorse, acqua	<ul style="list-style-type: none">▪ Turbina, acqua da fonte sconosciuta (14%)▪ Acqua da fiume (0,8%)▪ Acqua da pozzo (0,4%)
Impoverimento delle risorse, vettori energetici	<ul style="list-style-type: none">▪ Gas naturale (74%)▪ Carbone (12%)▪ Petrolio greggio (9%)

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?



- L'azienda, nello stabilimento per il quale richiede il marchio, tiene sotto controllo tutte le categorie di impatto ambientale elencate nella precedente slide;
- Il marchio è rilasciato solo se la classe di prestazione, valutata in base a studi PEF effettuati in base alla metodologia PEF e alle Regole di categoria dei "Servizi delle attività di lavanderia industriale di prodotto settoriali v. 1.0", sia pari (classe B) o migliore (classe A) del benchmark (classe B) di riferimento, costruito a propria volta sulla base di studi PEF condotti su un numero di stabilimenti che processa almeno il 50% del fatturato di settore.

NB. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione sono determinati in modo specifico nel documento di RCP, a seconda del valore del benchmark e della variabilità comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul 'servizio – prodotto' rappresentativo (ex DM 21 marzo 2018, n. 56)

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?



Allegato 2 Programma e obiettivi di miglioramento

Classe B: Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta ambientale, sulla base di un programma triennale che specifichi almeno:

- le categorie di impatto oggetto delle misure per il miglioramento;
- i traguardi ambientali del triennio;
- le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire;
- la descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare, la tempistica di realizzazione, le responsabilità, le risorse stanziare.

Obiettivi di miglioramento: sostanziali e tendenti a raggiungere la classe di prestazione A, finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o delle attività del ciclo di vita che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale, sulle quali il soggetto richiedente può esercitare controllo diretto o influenza indiretta.

d. 2 certificazioni ambientali: perché punteggi differenti tra le certificazioni?



Allegato 2 Programma e obiettivi di miglioramento

La valutazione degli obiettivi di miglioramento riguarda anche gli eventuali effetti «cross media» (il miglioramento di un parametro ambientale non deve indurre il peggioramento di altri parametri).

Sono previste verifiche di sorveglianza annuali per valutare gli obiettivi di miglioramento effettuate da verificatori accreditati in base al Regolamento del marchio adottato con DM 21 marzo 2018, n. 56 e alla Raccomandazione 2013/179/UE relativa a relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.



Deve considerarsi anche salvaguardato il principio dell'equivalenza!!!

Marchio Made Green in Italy e verifiche di conformità dei CAM



Decreto 21 marzo 2018 n. 56, art. 8 "Forme di incentivazione"

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nei CAM già approvati e pubblicati, l'adesione allo schema «Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti **(la rilevazione degli impatti lungo)** il ciclo di vita del prodotto **(basati sulla metodologia PEF e sulle Regole di categoria di prodotto pertinenti)**, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Art. 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**,... le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. ...

NONPERTINENTE

Marchio Made Green in Italy e verifiche di conformità dei CAM



Art. 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il **rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008...**

NONPERTINENTE

3. **Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UN CE ENISO/IEC della serie 17000.**

4. ...



Sentenza Consiglio di Stato n. 7142 del 17 novembre 2020


Il TAR Abruzzo ha rigettato il ricorso di un laboratorio accreditato avverso l'affidamento del servizio triennale di verifiche ambientali e di convalida sterilizzatrici che prevedeva, tra l'altro, analisi su matrici ambientali, a un laboratorio concorrente, privo di accreditamento.

La sentenza del Consiglio di Stato ribalta tale conclusione affermando in maniera inequivocabile tre principi che riguardano l'accREDITAMENTO dei laboratori di prova:

1. **L'accREDITAMENTO è specifico per tipo di prova (l'accREDITAMENTO è rilasciato per le singole prove, sulla base della verifica della capacità di eseguirle correttamente, con personale preparato specificamente per quelle prove, così da dare risultati affidabili)**
2. **L'accREDITAMENTO delle prove non può essere sostituito da una certificazione di sistema**
3. **Laddove il requisito, in questo caso l'accREDITAMENTO del laboratorio, discenda dall'applicazione di una prescrizione di legge (in tal caso era una norma regionale), non è necessario che sia richiamato nel bando, in quanto quest'ultimo risulta comunque integrato dalla predetta prescrizione normativa**

Marchio Made Green in Italy e verifiche di conformità dei CAM



-  ➤ Allegato 2 "Procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema" al DM 21 marzo 2018, n. 56: *"Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema... utilizzando il modulo C, corredandolo dei documenti qui di seguito riportati"*:

Let. e) documento attestante la «conformità ai CAM» (in caso di prodotti che dichiarino una conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM);

Si tratta di una autodichiarazione!!

- Regole di categoria di prodotto: servizi di attività di lavanderia industriale, versione 1.0 valida sino al 18 giugno 2025: Informazioni ambientali aggiuntive (specifiche tecniche CAM)
- Il soggetto verificatore è accreditato in base al Regolamento del marchio adottato con DM 21 marzo 2018, n. 56 e alla Raccomandazione 2013/179/UE relativa a relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Può configurarsi il marchio Made Green in Italy contestualmente anche come un'etichetta ISO14024?

Può il marchio Made Green in Italy sostituirsi ai mezzi di verifica delle specifiche tecniche dei CAM?

E necessario far riferimento ai mezzi di verifica individuati dai CAM

Grazie per l'attenzione

Alessandra Mascioli

Ministero della Transizione ecologica

CNR ILA c/o Dipartimento per la transizione ecologica e gli Investimenti verdi

Direzione Generale per l'Economia Circolare – Divisione II

Per informazioni e chiarimenti: gpp@minambiente.it



Per aggiornamenti: <https://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>